



COMUNE DI ROVOLON

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 17/12/2018)

ART. 1 ISTITUZIONE

Il Comune di Rovolon riconosce lo sport come servizio sociale primario ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

A tal fine, è istituita la Consulta comunale dello Sport il cui funzionamento è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2 FINALITA'

La Consulta comunale dello Sport è un organo consultivo ed ha il compito di studiare, approfondire, elaborare e proporre all'Amministrazione comunale:

- Soluzioni delle problematiche inerenti le attività sportive riguardanti il territorio comunale;
- Iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e per una più ampia utilizzazione di tutte le strutture e attrezzature sportivo-ricreative esistenti nel Comune di Rovolon;
- Iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, per sostenere le richieste degli sportivi e dei cittadini interessati direttamente alla diffusione ed alla pratica dello sport, soprattutto tra i giovani;
- Iniziative tese a rendere l'attività sportiva accessibile a tutti con particolare riguardo alle persone con disabilità;
- Iniziative tese a sensibilizzare, promuovere e incentivare l'avviamento e il potenziamento della pratica sportiva nelle scuole;
- Il coordinamento delle attività che le singole Associazioni o Società sportive programmano nella loro autonomia;
- La gestione delle iniziative sportive, in collaborazione con la scuola, le Associazioni o le Società sportive.

ART. 3 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA

La Consulta, nominata dalla Giunta comunale, è composta dai membri come di seguito individuati:

- l'Assessore comunale allo Sport o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante con diritto di voto per ogni Associazione o Società Sportiva avente sede o operante nel territorio comunale e iscritta all'Albo delle Associazioni che svolga la propria attività prevalentemente in forma dilettantistica e di volontariato, di

aggregazione e promozione giovanile con finalità sociali, ricreative e culturali. Detto rappresentante o delegato non può ricoprire incarichi politici elettivi;

- un rappresentante dell'Istituto comprensivo del Comune di Rovolon;
- un rappresentante del CONI-fiduciario locale;
- un rappresentante della Consulta comunale delle politiche giovanili;

Il numero di membri potrà essere aumentato in base alle richieste di partecipazione da parte delle Associazioni e delle Società sportive.

La designazione dei rappresentanti per ciascuna categoria che compone la Consulta deve essere fatta dai rispettivi organi direttivi entro 20 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Assessore comunale allo Sport.

Trascorso il termine di cui sopra, la Consulta potrà esercitare le proprie funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti.

I rappresentanti possono essere surrogati in qualsiasi momento dall'organismo designante, previa comunicazione alla Giunta comunale.

La Consulta dura in carica per tutta la durata dell'Amministrazione comunale e potrà continuare a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo della Consulta medesima.

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria.

ART. 4 CONVOCAZIONE

La Consulta dello Sport è convocata dal suo Presidente con avviso scritto almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione via email agli indirizzi dei componenti.

In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.

La convocazione potrà essere effettuata, altresì, su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato all'Albo informatico dell'Ente e sulla home page del sito istituzionale.

ART. 5 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI

La riunione della Consulta è valida, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, dopo mezz'ora, con almeno un terzo dei componenti.

La Consulta esprime i propri pareri a votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti; ogni membro ha diritto ad un solo voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. In ogni caso, in caso di parità, il Presidente ha la facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un suo componente che provvederà a redigere i verbali delle riunioni.

ART. 6 PARTECIPAZIONE SOGGETTI ESTERNI

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:

- a. esperti;
- b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
- c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
- d. funzionari e dipendenti comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 7 GRUPPI DI STUDIO

I componenti della Consulta possono costituire al loro interno gruppi di studio su specifiche materie inerenti lo sport al fine di approfondire particolari problematiche e/o discipline.

ART. 8 SEDE E RISORSE

La Consulta comunale per lo Sport si riunisce di regola presso un locale della sede municipale. L'Amministrazione comunale assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria nonché per la realizzazione d'iniziativa pubbliche promosse dalla stessa Consulta.

La Consulta - tramite il suo Presidente - si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche che saranno messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

ART. 9 DECADENZA

L'assenza alle riunioni da parte dei componenti della Commissione per n. 3 volte consecutive comporta la decadenza del componente dalla Commissione medesima.

ARTICOLO 10- MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, sentita la Consulta stessa.

La Consulta, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche entrano in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.